

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1999

**recante abrogazione di alcune decisioni che autorizzano il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole**

[notificata con il numero C(1999) 1007]

(1999/305/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE<sup>(2)</sup>,

(1) considerando che le decisioni della Commissione 76/690/CEE<sup>(3)</sup>, 77/283/CEE<sup>(4)</sup>, 78/347/CEE<sup>(5)</sup>, 79/93/CEE<sup>(6)</sup>, 80/128/CEE<sup>(7)</sup>, 80/446/CEE<sup>(8)</sup>, 80/1361/CEE<sup>(9)</sup>, 82/41/CEE<sup>(10)</sup>, 82/947/CEE<sup>(11)</sup>, 84/20/CEE<sup>(12)</sup>, 85/58/CEE<sup>(13)</sup>, 85/626/CEE<sup>(14)</sup>, 87/111/CEE<sup>(15)</sup>, 87/448/CEE<sup>(16)</sup> e 88/625/CEE<sup>(17)</sup> hanno autorizzato il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, le sementi o il materiale di moltiplicazione delle varietà di specie di piante agricole che sono stati ufficialmente ammessi almeno in uno Stato membro e che sono conformi alle condizioni stabilite nella direttiva 70/457/CEE, non sono più soggetti nella Comunità, con effetto a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione della varietà, a qualsiasi restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà;

(3) considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE, nei casi contemplati all'articolo 15, paragrafo 3, uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione di alcune varietà;

(4) considerando che con le decisioni sopra menzionate la Commissione ha autorizzato il Regno Unito a vietare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà elencate nell'attuale catalogo delle specie di piante agricole;

(5) considerando che il Regno Unito ha notificato alla Commissione che non intende più avvalersi di tali autorizzazioni per tutte le varietà;

(6) considerando che occorre pertanto revocare le autorizzazioni suddette;

(7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le decisioni 76/690/CEE, 77/283/CEE, 78/347/CEE, 79/93/CEE, 80/128/CEE, 80/446/CEE, 80/1361/CEE, 82/41/CEE, 82/947/CEE, 84/20/CEE, 85/58/CEE, 85/626/CEE, 87/111/CEE, 87/448/CEE e 88/625/CEE sono abrogate.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 235 del 26.8.1976, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 19.4.1977, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 99 del 12.4.1978, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 22 del 31.1.1979, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 29 del 6.2.1980, pag. 35.

<sup>(8)</sup> GU L 110 del 29.4.1980, pag. 23.

<sup>(9)</sup> GU L 384 del 31.12.1980, pag. 46.

<sup>(10)</sup> GU L 16 del 22.1.1982, pag. 50.

<sup>(11)</sup> GU L 383 del 31.12.1982, pag. 23.

<sup>(12)</sup> GU L 18 del 21.1.1984, pag. 45.

<sup>(13)</sup> GU L 23 del 26.1.1985, pag. 42.

<sup>(14)</sup> GU L 379 del 31.12.1985, pag. 23.

<sup>(15)</sup> GU L 48 del 17.2.1987, pag. 29.

<sup>(16)</sup> GU L 240 del 22.8.1987, pag. 39.

<sup>(17)</sup> GU L 347 del 16.12.1988, pag. 74.